

0646549560

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO I- AFFARI GENERALI E GIURIDICI

N. 333-A/9807.F.10

Roma,

OGGETTO: Diritto allo studio art. 78 del D.P.R. n. 782 del 28 ottobre del 1985 e
successive integrazioni e modificazioni

CIRCOLARE

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>S E D E</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

0646549560

MOD. 4 P.S.C.

MODULARIO
INTERNO 314

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA
FERROVIARIA

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI
STATO

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI
DI POLIZIA SCIENTIFICA

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA
POLIZIA DI STATO

R O M A

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI
STATO

LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI
DELLA POLIZIA DI STATO

LA SPEZIA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

NAPOLI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE

LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI
PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI

LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI
STATO

LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO
RACCOLTA ARMI

SENIGALLIA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI DI SUPPORTO
TECNICO-LOGISTICO

LORO SEDI

0646549560

MODULARIO
INTERNO 314

MOD 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG.RI DIRIGENTI DEGLI UFFICI PER LE ATTIVITÀ
CONNESSE ALLO STRALCIO DELLE PROCEDURE DELLE
DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

^^^^^^^^^^

La normativa in materia di diritto allo studio, rappresentata principalmente dalle disposizioni contenute nell'art. 78 del D.P.R. n. 782 del 28 ottobre 1985, ha subito rilevanti modifiche con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 254 del 16 marzo 1999, del D.P.R. n. 164 del 18 giugno 2002 (esplicati dalle circolari di questa Direzione Centrale datate, rispettivamente, 7 aprile 2000, n. 333-A/9802.B.B.5.5 e 24 gennaio 2003, n. 333-A/9807.B.6) e, da ultimo, del D.P.R. n. 170 dell'11 settembre 2007.

Recentemente, in seguito ad un costante incremento della richiesta degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di accedere alle varie tipologie di corsi, sono pervenuti numerosi quesiti concernenti la disciplina in argomento, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- ambito territoriale di applicazione;
- destinatari del beneficio delle 150 ore;
- destinatari del beneficio delle "quattro giornate per la preparazione degli esami";
- esami non sostenuti;
- modalità di fruizione dei permessi studio;
- limiti alla concedibilità del beneficio ed applicabilità dell'aliquota del 3%;
- documentazione idonea a comprovare esami sostenuti ed attività didattiche in genere;
- corsi "on-line".

Su alcuni di tali aspetti applicativi inoltre, si è recentemente espressa la Commissione Paritetica, di cui all'art. 29, co.3, del D.P.R. 164/02, riunitasi in data 9 aprile 2008.

Ciò premesso, al fine di agevolare gli Uffici periferici nell'applicazione del beneficio in argomento, si ritiene utile fornire, con particolare attenzione agli aspetti sopra elencati, indicazioni e nuovi spunti interpretativi in merito alla disciplina dettata

0646549560

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dalle citate norme, anche alla luce delle recenti e rilevanti innovazioni intervenute nel settore di riferimento, nonché, da ultimo, delle decisioni assunte in sede di Commissione Paritetica.

- **Ambito territoriale di applicazione del beneficio delle "150 ore".**

Come già chiarito nella circolare di questa Direzione Centrale del 7 aprile 2000, n. 333-A/9802.B.B.5.5, il beneficio in parola può essere concesso a prescindere dalla attivazione, nella stessa sede in cui il dipendente presta servizio, del medesimo corso che questi intenda frequentare. Al riguardo, si ritiene che debba intendersi per sede di servizio il comune in cui il dipendente presta servizio.

Tale presupposto, tuttavia, rileva unicamente ai fini del computo, nelle 150 ore, di quelle occorrenti per raggiungere la località ove il corso si svolge. Infatti, nel caso in cui i predetti corsi non siano attivati nella sede di servizio, il tempo necessario per il raggiungimento della località ove gli stessi si svolgono e quello occorrente per il rientro in sede vanno conteggiati nel citato monte ore, nella misura di sei ore per ogni giorno di viaggio.

Detti criteri non potranno, invece, trovare applicazione nell'ipotesi di partecipazione a corsi fuori sede, laddove siano attivati analoghi corsi nella stessa sede di servizio. In tal caso, per il tempo occorrente allo spostamento, si potrà ricorrere alla disciplina del congedo ordinario o dei permessi brevi di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 395/1995.

Infine, in sede di Commissione Paritetica, nella seduta del 9 aprile u.s., è stato stabilito che il beneficio in questione può essere fruito anche per la frequenza di corsi che si svolgono all'estero, purché presentino le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

- **Destinatari del beneficio delle "quattro giornate per la preparazione degli esami".**

In merito si rappresenta che, stante il tenore letterale dell'art. 16 del D.P.R. 170/2007, le previste "quattro giornate" sono destinate alla preparazione "dell'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado nonché degli esami universitari e post-universitari", escludendo, pertanto, tutte le altre tipologie di corsi, che danno tuttavia titolo alla fruizione delle 150 ore previste dall'art. 78 del D.P.R. n. 782/1985 e successive integrazioni e modificazioni.

0646549560

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- **Esami non sostenuti.**

Il presupposto legittimante la concessione dei previsti benefici è l'aver effettivamente sostenuto gli esami stessi, quale che ne sia l'esito finale. Ne consegue che anche l'esame che abbia prodotto un esito negativo legittima la concessione del beneficio in parola, purché documentato. A tal proposito, in sede di Commissione Paritetica è stato precisato che è possibile fruire nuovamente del beneficio delle quattro giornate antecedenti l'esame, di cui all'art. 22 del D.P.R. 164/02, ai fini della ripetizione della prova non superata.

Nel caso in cui, invece, il dipendente non si sia presentato a sostenere l'esame, le quattro giornate antecedenti l'esame ed il congedo straordinario per il giorno in cui lo stesso è stato sostenuto, dovranno essere commutati in congedo ordinario, essendo venuto meno il presupposto legittimante la concessione del beneficio.

Si precisa, infine, che la mera attestazione di presenza nella sede d'esame, senza tuttavia aver sostenuto l'esame stesso, non dà titolo al beneficio delle quattro giornate per la preparazione, né al suddetto giorno di congedo straordinario.

- **Modalità di fruizione dei permessi studio.**

Giova ribadire, preliminarmente, che il beneficio in parola è da ritenersi riferito all'anno solare nella misura di 150 ore di permessi retribuiti, il cui eventuale residuo, in termini di ore non utilizzate, non è cumulabile con il monte ore relativo all'anno successivo.

I dipendenti che intendono avvalersene dovranno rinnovare annualmente la richiesta del beneficio, corredandola con idonea documentazione che comprovi la regolare posizione amministrativa con l'Università. A tale ultimo proposito si sottolinea che per quei dipendenti i quali, avendo sostenuto tutti gli esami, debbano unicamente discutere la tesi di laurea, sarà sufficiente la produzione di un'attestazione, rilasciata dalla segreteria didattica della facoltà frequentata, che indichi la data della sessione di discussione.

In merito alle modalità di fruizione, si precisa che, come statuito in sede di Commissione Paritetica, potranno essere concesse in forma cumulativa le ore richieste, sia per la frequenza di lezioni in senso stretto, sia per far fronte ad impegni diversi, anche connessi alla preparazione della tesi di laurea (come i colloqui con docenti e/o assistenti universitari), previa presentazione di apposita istanza almeno due giorni prima.

Resta fermo l'onere di documentazione delle esigenze a carico dell'interessato e la necessaria coincidenza degli impegni citati con l'orario di servizio.

0646549560

MOD. 4 P.S.C.

MODULARIO
INTRINCO 314

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con particolare riguardo alla preparazione della tesi di laurea, inoltre, si fa presente che, alla stregua degli altri esami del corso di laurea, possono essere concesse le quattro giornate immediatamente precedenti la data della discussione, nonché il giorno di congedo straordinario per esame per il giorno stesso.

Si ritiene, invece, che non rientri nell'ambito di applicazione del citato beneficio l'attività di mero studio, né, in generale, quella di ricerca presso biblioteche, in quanto dette attività possono essere svolte anche al di fuori dell'orario di servizio.

Si soggiunge, infine, che per comprovare gli impegni per la preparazione della tesi di laurea, così come previsto per la frequenza delle lezioni, è necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza, rilasciato, di volta in volta, dalla segreteria didattica dell'istituto presso il quale le attività in parola si sono svolte.

- **Limiti alla concedibilità del beneficio ed applicabilità dell'aliquota del 3%.**

La normativa contenuta nell'art. 13 del C.C.N.L. del personale contrattualizzato dell'Amministrazione Civile dell'Interno, che prevede il 3% del personale quale limite massimo di concedibilità dei permessi retribuiti per motivi di studio, non trova applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato per il quale la materia è disciplinata, come noto, dall'art. 78 del D.P.R. 782/85 e successive integrazioni e modificazioni.

Per il personale della Polizia di Stato, quindi, non sussistono limiti prefissati di natura quantitativa alla concedibilità del beneficio, la cui fruizione deve essere consentita in presenza dei requisiti normativamente prescritti, purché, peraltro, non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'eventuale diniego per esigenze di servizio dovrà essere adeguatamente motivato.

Infine, per far fronte alle sempre più frequenti richieste di fruizione del beneficio in argomento da parte dei dipendenti, anche a seguito di convenzioni stipulate da questa Amministrazione con alcune Università italiane, si fa rilevare l'opportunità, qualora nello stesso Ufficio, Reparto o Istituto più dipendenti chiedano la concessione di tale permesso, di prevedere criteri di "rotazione" che consentano ai dipendenti medesimi la fruizione del beneficio in modo equanime.

- **Documentazione idonea a comprovare esami sostenuti ed attività didattiche in genere.**

Per attestare l'iscrizione ai corsi che si intendono frequentare, si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

0646549560

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al fine, invece, di comprovare l'avvenuta frequenza delle lezioni di un corso di studi o lo svolgimento di attività ad esso connesse, si ritiene necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza, rilasciato, di volta in volta, dalla segreteria didattica dell'Istituto presso il quale il corso si svolge.

- **Corsi "on-line".**

In primo luogo giova ribadire il principio, espresso anche nella circolare di questa Direzione Centrale n. 333-A/9802.B.B.5.5, del 7 aprile 2000, secondo cui l'utilizzazione delle 150 ore è subordinata all'assoluta necessità di assolvere agli impegni in questione esclusivamente durante l'orario di servizio.

Come noto, i corsi svolti in modalità c.d. "on-line" si basano su una metodologia didattica appositamente concepita per far fronte alle più disparate esigenze personali, che, non implicando necessariamente lo svolgimento delle lezioni in orari tassativamente stabiliti, consente, al contrario, un ampio margine di personalizzazione dei programmi didattici da parte degli studenti. In tali casi deve ritenersi, pertanto, mancante il presupposto della necessaria concomitanza fra l'orario delle lezioni e l'orario di servizio e, di conseguenza, anche la possibilità di concedere il beneficio delle 150 ore.

Viceversa, appare ammissibile la possibilità di concedere, anche in tali ipotesi, il congedo straordinario per esame, sempre che i relativi esami, da sostenersi di persona secondo le metodologie "ordinarie" e non già attraverso i moderni sistemi multimediali (quali ad es. l'utilizzo di e-mail ecc.), siano finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dall'art. 78 del D.P.R. n. 782/85 e successive integrazioni e modificazioni.

Contrariamente, in presenza di corsi universitari o post-universitari che, oltre alle consuete metodologie didattiche, si avvalgano, per mere esigenze logistiche, dello strumento delle lezioni in "tele-conferenza", si ritiene che queste ultime possano essere considerate alla stregua delle altre lezioni e dar titolo alla fruizione di permessi studio, sempre che vi sia la necessaria coincidenza dell'orario di svolgimento con quello di servizio. In quest'ultimo caso, per comprovare l'avvenuta partecipazione ad una lezione in tele-conferenza, il dipendente dovrà produrre idonea documentazione.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Con la presente circolare si intendono riscontrate tutte le note, pervenute a questa Direzione Centrale, con le quali sono stati posti quesiti sugli argomenti sopra esposti.

La presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it.

AV

Il Direttore Centrale
Cecere Palazzo

fi
f